



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di NAPOLI

INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO

- art. 90 bis c.p.p. -

- A) La persona offesa può presentare denuncia o querela, oralmente o per iscritto, al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. La querela può essere presentata anche ad un agente consolare all'estero (artt. 333, 336 e ss. c.p.p.).
La persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge, quali la facoltà di presentare memorie ed indicare elementi di prova (artt. 90 e ss. c.p.p.), di richiedere di essere informata in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.), nonché di avanzare richiesta di incidente probatorio al pubblico ministero (art. 394 c.p.p.).
La persona offesa ha diritto ad essere avvisata, nei casi previsti dalla legge, della data e del luogo del processo nonché del reato di cui risponde l'imputato (artt. 419, 429, c. 4, 552, co. 3, c.p.p.) e, ove costituita parte civile, ha diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto.
- B) La persona offesa ha facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, cc. 1, 2 e 3 ter c.p.p., salvi i casi previsti dalla legge.
- C) La persona offesa può richiedere di essere avvisata dell'eventuale richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, in modo da poter presentare motivato atto di opposizione. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. del codice penale tale avviso è comunque dovuto (art. 408, c. 3-bis, c.p.p.).
- D) La persona offesa può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, c. 2, c.p.p., cioè con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata; una volta nominato, il difensore potrà fornire opportuna assistenza in ogni fase del procedimento. La persona offesa può, altresì, usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 D.P.R. n. 115/2002, limite pari a euro 11.528,41 in virtù dell'ultimo aggiornamento operato dal d.m. 7 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. 12 agosto 2015, n. 186). Nel caso in cui si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, la persona offesa, previsa sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio, senza che sia previsto alcun limite di reddito. Infine, qualora la persona offesa nomini un difensore, tutti gli avvisi previsti dalla legge vengono eseguiti presso il difensore (art. 33 disp. att. c.p.p.).

- E) La persona offesa che non conosce la lingua italiana, nelle sole ipotesi in cui la denuncia o la querela sia presentata presso la Procura della Repubblica della città capoluogo del distretto di Corte di Appello, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta (art. 107-ter disp. att. c.p.p.). Nel caso in cui debba procedere all'audizione di una persona offesa che non conosce la lingua italiana, l'autorità interessata nomina un interprete. Allo stesso modo si procede quando la persona offesa che intende partecipare all'udienza ne faccia richiesta. La persona offesa ha diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti (art. 143-bis c.p.p.).
- F) La persona offesa ha la facoltà di richiedere l'adozione di provvedimenti e di misure volte alla tutela della sua integrità fisica. In caso di delitti commessi con violenza alla persona, la persona offesa ha diritto di essere informata circa le vicende che riguardino la modifica o la cessazione delle misure cautelari applicate all'indagato o all'imputato (art. 299 c.p.p.). Inoltre, ai sensi dell'art. 90-ter c.p.p., nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona è data tempestiva notizia, con l'ausilio della polizia giudiziaria, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nell'ipotesi di cui all'art. 299 c.p.p., il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato. La persona offesa, se teme per la sua incolumità, può segnalare l'esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora risulti dagli atti. Come già esposto, qualora la persona offesa abbia nominato un difensore, anche gli avvisi in questione saranno effettuati presso quest'ultimo (art. 33 disp. att. c.p.p.).
- G) L'ordinamento prevede la possibilità di presentare querela ad un agente consolare all'estero (art. 337 c.p.p.) e di procedere all'escussione della persona offesa residente all'estero mediante rogatoria internazionale.
- H) La persona offesa può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria procedente per avere informazioni sul procedimento e per segnalare eventuali violazioni dei propri diritti.
- I) Nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il rimborso delle spese di viaggio al Tribunale, secondo quanto disposto dagli artt. 45 e ss. D.P.R. n. 115/2002.
- J) Quando si celebra un processo penale, la parte offesa che si ritenga danneggiata dal commesso reato può chiedere il risarcimento in quella sede e partecipare attivamente al processo, anche con l'indicazione di testimoni, attraverso la costituzione di parte civile, che richiede l'assistenza di un difensore (artt. 74 e ss. c.p.p.).
- K) Per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento potrà essere definito con la remissione di querela e l'accettazione della controparte, salve le ipotesi di querela irrevocabile (cfr., in particolare, quanto disposto dall'art. 609-septies c.p. per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni) e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di remissione della querela (cfr., in particolare, quanto previsto dall'art. 612-bis c.p. che richiede, per il reato di atti persecutori, una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo all'autorità giudiziaria procedente).
Inoltre, se il reato è procedibile a querela e rientra nella competenza del giudice di pace, il procedimento può essere definito favorendo la conciliazione tra le parti, eventualmente per